



Normativa in materia di igiene e sicurezza

Funzioni di vigilanza



La Legge n.833/1978 ha trasferito le funzioni di vigilanza in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, già dell'Ispettorato del Lavoro, alle ASL, con decorrenza dal 1° gennaio 1981, in applicazione di quanto previsto dall'art.27 del DPR 24 luglio 1977, n.616.

A tal fine le ASL devono organizzare servizi propri di igiene ambientale e di medicina del lavoro, prevedendo anche, "ove essi non esistano, presidi all'interno delle unità produttive".

Al personale delle ASL designato dal Prefetto, con funzione ispettiva e di controllo, in merito all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro, è esteso il potere di accesso attribuito agli Ispettori del lavoro, e la facoltà di diffida previsti rispettivamente dagli articoli 8 e 9 del DPR 19 marzo 1955, n.520.

Per effetto del trasferimento alle ASL della competenza primaria per la vigilanza in materia di prevenzione infortuni, è da ritenere che all'Ispettorato del Lavoro rimangano solo le funzioni amministrative, nonché le connesse funzioni di Polizia giudiziaria con le relative attribuzioni e obblighi di cui agli articoli 2, 219 e 220 del cpp.

Rimangono anche le funzioni di controllo sui pericoli derivanti dalle sostanze radioattive (vedi Sentenza Corte Costituzionale n.58 del febbraio 1993).

In ottemperanza alle norme di procedura penale, il personale delle ASL in possesso della qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria ha l'obbligo, nonché il diritto, di accedere in azienda sulla base di una *notitia criminis* e in base a quanto previsto dal citato art.219 del cpp può circoscrivere l'ispezione della *notitia criminis* o procedere, di propria iniziativa, alla cognizione di eventuali altri reati.